



**COMUNE DI VILLA BASILICA**  
(PROVINCIA DI LUCCA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Copia

N° 10 del 24/04/2012

**OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione di Patrocini e collaborazioni.**

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 21,40, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione sotto la presidenza Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLINI Giordano	SI	
2	ANELLI Elisa	SI	
3	PASSERI Fausto	SI	
4	BERTILACCHI Giovanni	SI	
5	AMATA Silvio	SI	
6	SERAFINI Marisa	SI	
7	BARSI Mirco		SI
8	FAINA Fabio		SI
9	POCAI Catia	SI	
10	COLOMBINI Luciano		SI
11	ANSALDI Marco	SI	
12	CALAMARI Danilo		SI
13	FLOSI Gianluca Pasquale	SI	
PRESENTI: 9		ASSENTI:4	

Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Alberto Cappello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO:** Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione di Patrocini e collaborazioni.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 28/02/2007 con la quale venne approvato il “Regolamento per la concessione di patrocini, collaborazioni e contributi” nonché la successiva n. 32 del 25/10/2007 con la quale vennero approvate talune modifiche all’ art. 15 del regolamento stesso relativo al regime delle competenze .

Considerato che è emersa l’esigenza di apportare ulteriori modifiche a vari articoli del citato Regolamento;

Dato atto che sulle cennate modifiche si è favorevolmente espressa la commissione regolamenti come risulta dal verbale in data 03/03/2012.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

### **DELIBERA**

1) Approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la concessione di patrocini, collaborazioni e contributi approvato con propria deliberazione n. 5 del 28/02/2007:

Art. 1:

Eliminare le parole “ *Visto il D. Lgs 267/2000*”.

Art. 2:

Aggiungere il Comma 3 seguente: “ *La concessione del patrocinio e/o della collaborazione può comportare la esenzione dal pagamento di eventuali tributi e/o contributi di spettanza comunale cui l’iniziativa sia eventualmente subordinata. In particolare, con l’atto di concessione del patrocinio e della collaborazione, potrà disporsi l’esenzione dal pagamento delle seguenti imposte e tasse:*

- a) *Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.*
- b) *Tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*
- c) *Tassa per l’occupazione temporanea di aree e spazi pubblici nei casi in cui la realizzazione della iniziativa comporti la temporanea occupazione di aree soggette a tale tassa”.*

Art. 9:

Seconda riga, dopo “Enti pubblici e privati”, aggiungere le parole: “*Ivi comprese le Parrocchie*”.

Art. 10:

Eliminare comma 2 e 3.

Art.11, comma 2:

Alle parole in parentesi, aggiungere “*esenzione dal pagamento di tributi e contributi di spettanza comunale quali TOSAP, TARSU, PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI.*”

Art. 14:

Sostituire con il seguente:

**Art. 14 – COMPETENZE PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI –**

*Il Patrocinio è concesso, previa istruttoria del servizio competente, con motivata determinazione del Sindaco o dell’ Assessore a ciò delegato. Il materiale informativo relativo all’iniziativa deve riportare la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Villa Basilica”.*

*La concessione del patrocinio, di per sè, non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente. Essa, tuttavia, è titolo di esenzione dall'imposta di pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve dare espressamente atto del beneficio spettante.*

Art. 15:

Sostituire con il seguente:

**ART. 15 – COMPETENZE PER LA CONCESSIONE DELLE COLLABORAZIONI E DEI CONTRIBUTI ( ORDINARI E STRAORDINARI).**

*Le collaborazioni ed i contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale previa istruttoria dei servizi competenti che provvedono anche a quantificare l'eventuale impegno gestionale ed economico del Comune. L'erogazione del contributo straordinario al soggetto beneficiario viene effettuata dal Titolare dell'Area competente, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'attività o dell'iniziativa e sulla base del rendiconto sommario della spesa e dell'eventuale ricavo per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa stessa. Il materiale informativo relativo all'iniziativa deve riportare la dicitura "Con il contributo del Comune di Villa Basilica".*

*La Giunta Comunale adotta annualmente un atto deliberativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la concessione dei CONTRIBUTI ORDINARI finalizzati al sostegno dell'attività delle Associazioni iscritte all'apposito Registro Comunale e definisce le disponibilità finanziarie: definisce, cioè, quali sezioni tematiche." vanno sostenute, come pure quali attività all'interno di ogni sezione vanno privilegiate ed individua per ogni sezione tematica la disponibilità finanziaria per erogare contributi. Il Titolare dell'area competente, previo esame delle richieste pervenute nei termini, secondo le modalità ed i criteri indicati al precedente art.12 e nell'atto annuale della Giunta Comunale, con proprio provvedimento determina l'erogazione dei contributi.*

Art. 17:

Aggiungere, in fine, il seguente comma " 7:

*A domanda del Parroco possono essere iscritte nell'Albo le Parrocchie. In tal caso la documentazione da presentare sarà adeguata alla particolare natura di tale organismo*

2) Dare atto che in seguito alle modifiche come sopra approvate, il Regolamento di cui trattasi risulterà secondo il testo coordinato che si allega per farne parte integrante e sostanziale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione;

Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi dai n.9 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione;

Di seguito, data l'urgenza, con voti favorevoli unanimi resi dai n.9 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del'Art.134, 4° comma del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000.

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI

Deliberazione di Consiglio Comunale N. del

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione dell'Art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e degli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 dello Statuto del Comune di Villa Basilica.
2. Esso regola la concessione di patrocini, collaborazioni e contributi a persone, Associazioni ed Enti Pubblici e privati, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo della Comunità locale, nell'ambito dei principi della Carta Costituzionale e tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.
3. Il presente Regolamento non include la concessione di contributi sul patrimonio edilizio privato, la cui regolamentazione, salvo ulteriori provvedimenti, rimane confermata.
4. Esso determina inoltre criteri e modalità per la redazione del Registro Comunale delle associazioni previsto dall'art. 29 dello Statuto del Comune di Villa Basilica

#### ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Le tipologie di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale si concretizzano in:
  - Concessione del patrocinio, che consiste nel sostegno del Comune ad iniziative da parte di organismi pubblici e privati di cui si accolgono la progettazione e l'organizzazione nella veste presentata.
  - Concessione della collaborazione, che consiste nella realizzazione di un piano da parte di un organismo pubblico o privato e dell'Amministrazione Comunale che interviene con l'apporto di propri uffici e servizi, sia in termini di idee che di mezzi per la realizzazione delle iniziative individuate.
  - Concessione di un contributo monetario: ORDINARIO, a sostegno dell'attività delle Associazioni iscritte all'apposito Albo comunale; STRAORDINARIO, per iniziative di organismi pubblici e privati di cui si accolgono la progettazione e l'organizzazione nella veste presentata.
2. I patrocini, le collaborazioni ed i contributi riguardano le seguenti aree di intervento, meglio specificate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8:
  - a) attività culturali ed educative;
  - b) attività connesse all'istruzione;
  - c) attività sportive e ricreative nel tempo libero;

- d) attività economiche;
  - e) attività socio/sanitarie, assistenziali, e a tutela dei diritti;
  - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
3. La concessione del patrocinio e/o della collaborazione può comportare l'esenzione dal pagamento di eventuali tributi e/o contributi di spettanza comunale cui l'iniziativa sia eventualmente subordinata. In particolare, con l'atto di concessione del patrocinio e della collaborazione, potrà disporsi l'esenzione dal pagamento delle seguenti imposte e tasse:
- a) Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
  - b) Tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
  - c) Tassa per l'occupazione temporanea di aree e spazi pubblici nei casi in cui la realizzazione dell'iniziativa comporti la temporanea occupazione di aree soggette a tale tassa.

### ARTICOLO 3 – ATTIVITA' CULTURALI

I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune nell'ambito culturale sono finalizzati per le attività di cui al non esaustivo elenco sotto riportato:

- 1) a sostegno delle attività ed iniziative culturali ed educative, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
- 2) a sostegno delle attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine e musicali, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
- 3) a sostegno delle attività ed iniziative di organizzazione nell'ambito del territorio comunale di convegni, mostre, rassegne, esposizioni, concerti, aventi finalità culturali e artistiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale;
- 4) a sostegno di progetti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di strutture e spazi culturali esistenti e funzionanti, ubicati nell'ambito del territorio comunale;
- 5) a sostegno di progetti relativi alla produzione, documentazione e diffusione della cultura nell'ambito del territorio comunale a mezzo di volumi, audiovisivi, compact disc e altri sistemi;
- 6) a sostegno delle attività ed iniziative di valorizzazione e delle opere d'arte, dei valori monumentali, storici e tradizionali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, sociali e culturali che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
- 7) a sostegno delle attività ed iniziative di promozione di scambi di conoscenze culturali ed educative, fra i giovani della comunità del Comune di Villa Basilica e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- 8) a sostegno delle attività culturali quando le stesse possono concorrere al prestigio ed all'immagine della comunità, anche quando si svolgono fuori dal territorio comunale.
- 9) A sostegno di ogni altra attività che valorizzi il territorio comunale.

### ARTICOLO 4 – ATTIVITA' CONNESSE ALL'ISTRUZIONE

I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune nell'ambito dell'istruzione sono finalizzati per le attività di cui al non esaustivo elenco sotto riportato:

- 1) a sostegno di attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento scolastico e professionale, di alternanza scuola – lavoro e quelle connesse all'integrazione con il settore della Formazione Professionale;

- 2) a sostegno di attività ed iniziative per la realizzazione di convegni, seminari, stages, e più in generale momenti assembleari per uno sviluppo di crescita della qualità dello studio;
- 3) a sostegno delle iniziative per favorire il DIRITTO ALLO STUDIO (mensa, trasporto, testi scolastici, materiale didattico, strumentazione speciale);
- 4) a sostegno delle attività connesse all'istruzione quando le stesse possono concorrere al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale.

## ARTICOLO 5 – ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

A) I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune nell'ambito sportivo e ricreativo nel tempo libero sono finalizzati per le attività di cui al non esaustivo elenco sotto riportato:

- 1) a sostegno delle attività ed iniziative sportivo – amatoriali e delle attività fisico – motorie e ricreative del tempo libero;
- 2) a sostegno delle attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani (Giochi della Gioventù, campionati studenteschi, ecc.);
- 3) a sostegno delle attività competitive di incremento della pratica dello sport dilettantistico;
- 4) a sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;
- 5) a sostegno dell'associazionismo ricreativo del tempo libero;
- 6) a sostegno delle attività ed iniziative sportive riservate ai portatori di handicap;
- 7) a sostegno delle attività fisico-motorie e ricreative riservate a persone anziane;
- 8) a sostegno delle attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;
- 9) a sostegno delle attività ed iniziative sportive quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale;
- 10) a sostegno degli Enti di promozione sportiva che dispongono di una concreta struttura operante nel territorio comunale;

B) Ai soggetti che svolgono attività ed iniziative sportive professionali possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale.

C) L'uso degli impianti e delle strutture sportive è regolato da una apposita convenzione che prevede la responsabilità dei soggetti utilizzatori per l'uso e gli oneri di manutenzione e conservazione delle attrezzature a carico degli stessi.

## ART.6 – ATTIVITA' ECONOMICHE

I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune nell'ambito economico sono finalizzati per le attività di cui al non esaustivo elenco sotto riportato:

- 1) a sostegno di interventi, investimenti finanziari, servizi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche;
- 2) a sostegno dell'accesso al credito;

- 3) a sostegno delle attività ed iniziative economiche di organizzazione nell'ambito comunale, di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che hanno come finalità la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali, dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;
- 4) a sostegno delle attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio comunale aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;
- 5) a sostegno delle iniziative di promozione di scambi e conoscenze delle attività economiche delle imprese che operano nell'ambito del territorio comunale e quelle di imprese nazionali o straniere;
- 6) a sostegno di iniziative che si svolgono nell'ambito del territorio comunale aventi come finalità la diffusione del turismo;
- 7) a sostegno delle attività economiche quando le stesse possono concorrere al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale;

#### **ART.7 – ATTIVITA' SOCIO/SANITARIE, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEI DIRITTI**

I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune nell'ambito socio/sanitario, assistenziale e a tutela dei diritti sono finalizzati per le attività di cui al non esaustivo elenco sotto riportato:

- 1) a sostenere iniziative ed attività contro l'emarginazione e le discriminazioni di ogni genere, la tutela dei diritti;
- 2) al sostegno, inserimento sociale e assistenza dei cittadini disabili;
- 3) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- 4) a sostegno di iniziative ed attività di educazione e prevenzione sanitaria;
- 5) alla valorizzazione e sostegno dei progetti e delle attività promossi dalle forme organizzate del volontariato;
- 6) al sostegno delle attività e delle iniziative rivolte alle famiglie, ai minori, alle persone anziane, disoccupate e malate;
- 7) a sostegno delle attività socio-sanitarie ed assistenziali quando le stesse possono concorrere al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale;

#### **ARTICOLO 8 – ATTIVITA' RIVOLTE ALLA TUTELA ED ALLA CONOSCENZA DEI VALORI AMBIENTALI**

I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune nell'ambito della tutela e conoscenza ambientale sono finalizzati per le attività di cui al non esaustivo elenco sotto riportato:

- 1) a sostegno delle iniziative per promuovere nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- 2) a sostegno delle iniziative di educazione ambientale;
- 3) a sostegno delle iniziative di documentazione e informazione sulle risorse naturali, sulla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali;
- 4) a sostegno di iniziative di recupero e ripristino di ambiti naturali promosse da Associazioni del volontariato e ambientaliste;
- 5) a sostegno delle attività di tutela ambientale quando le stesse possono concorrere al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale.

#### **TITOLO II – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PATROCINI, COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI**

## ARTICOLO 9 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I patrocini, le collaborazioni ed i contributi sono concessi a:

Enti pubblici e privati, ivi comprese le Parrocchie, Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni previsto dall'Art. 29 dello Statuto Comunale, Istituzioni e fondazioni, organismi scolastici, scuole statali e non statali, servizi educativi prima infanzia pubblici e privati, centri di formazione professionali pubblici e privati, comitati e privati che svolgono attività ed iniziative a favore della comunità locale e che rispetteranno il calendario messo a punto con l'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 10 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PATROCINI

1. Le richieste di patrocinio vanno presentate al Sindaco corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa che ne evidenzia la rilevanza e la corrispondenza dell'attività alle finalità di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente Regolamento.

## ARTICOLO 11 – MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE COLLABORAZIONI

1. Le richieste di collaborazione vanno presentate al Sindaco corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa che ne evidenzia la rilevanza e la corrispondenza dell'attività alle finalità di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente Regolamento.
2. Qualora la richiesta riguardi anche la concessione di servizi o agevolazioni (impiego di attrezzature e di personale comunale, stampa di materiali, uso gratuito di spazi pubblici esenzione dal pagamento dei tributi e contributi di spettanza comunale quali TOSAP, TARSU, Pubblicità e pubbliche affissioni) l'istanza deve essere accompagnata anche da un prospetto dei costi previsti e degli eventuali ricavi, dall'indicazione dell'intervento economico del richiedente e dall'indicazione dei contributi, servizi o agevolazioni eventualmente richiesti ad altri Enti.
3. Il materiale informativo relativo all'iniziativa deve riportare lo stemma comunale la dicitura "In collaborazione con il Comune di Villa Basilica".

## ARTICOLO 12 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Le richieste di contributo ordinario da parte delle Associazioni iscritte nell'apposito Registro Comunale saranno accolte entro il 31 ottobre di ogni anno previa pubblicazione di bando informativo, e dovranno essere corredate da un rendiconto e da una relazione illustrativa dell'attività svolta, che evidenzia la rilevanza e la corrispondenza dell'attività alle finalità di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente Regolamento, nonché il numero di soci e persone coinvolte dall'attività, le spese e le entrate.
2. I contributi sono concessi in misura proporzionale all'attività svolta, al numero di persone/soci coinvolti nell'attività, alle spese sostenute, documentate e/o autocertificate, alle entrate ed al livello di collaborazione delle associazioni, secondo gli indirizzi, i criteri, e la disponibilità finanziaria determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

## ARTICOLO 13 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Le richieste di contributo vanno presentate al Sindaco corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa che ne evidenzia la rilevanza e la corrispondenza dell'attività alle finalità di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente Regolamento, nonché dal preventivo delle spese e degli eventuali ricavi e/o contributi di altri enti.
2. I contributi sono concessi nel limite massimo determinato annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale con cui si determina inoltre indirizzi e criteri per l'erogazione di tali contributi.
3. Eccezionalmente la Giunta Comunale può, con proprio atto deliberativo concedere, su specifica richiesta corredata dagli elementi di cui al comma 1, con dati riferiti a consuntivo, concedere contributi straordinari per attività ed iniziative già svolte che siano compatibili con il presente Regolamento. In tal caso la Giunta Comunale deve provvedere al reperimento di somme aggiuntive.

## ARTICOLO 14 – COMPETENZE PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

1. *Il Patrocinio è concesso previa istruttoria del servizio competente, con motivata determinazione del Sindaco o dell'Assessore a ciò delegato. Il materiale informativo relativo all'iniziativa deve riportare la dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Villa Basilica". La Concessione del patrocinio di per sé non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente. Essa, tuttavia è titolo di esenzione dall'imposta di pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve dare espressamente atto del beneficio spettante.*

## ARTICOLO 15 – competenze per la concessione delle collaborazioni e dei contributi (ordinari e straordinari)

1. Le collaborazioni ed i contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale previa istruttoria dei servizi competenti che provvedono anche a quantificare l'eventuale impegno gestionale ed economico del Comune. L'erogazione del contributo straordinario al soggetto beneficiario viene effettuata dal titolare dell'area competente, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'attività o dell'iniziativa e sulla base del rendiconto sommario della spesa e dell'eventuale ricavo per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa stessa. Il materiale informativo relativo all'iniziativa deve riportare la dicitura "Con il contributo del Comune di Villa Basilica".
2. La Giunta Comunale adotta annualmente un atto deliberativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la concessione dei CONTRIBUTI ORDINARI finalizzati al sostegno delle attività delle associazioni iscritte nell'apposito Registro Comunale e definisce le disponibilità finanziarie: definisce cioè, quali sezioni tematiche *vanno sostenute, come pure quali attività all'interno di ogni sezione vanno privilegiate ed individua per ogni sezione tematica la disponibilità finanziaria per erogare contributi. Il Titolare dell'area competente, previo esame delle richieste pervenute nei termini, secondo le modalità ed i criteri indicati al precedente art.12 e nell'atto annuale della Giunta Comunale, con proprio provvedimento determina l'erogazione dei contributi.*

## ART.16 - CONTRIBUTI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni ed ai contributi comunque denominati, dovuti da leggi statali e regionali, da altri specifici regolamenti comunali e/o previsti da atti costitutivi o da convenzioni.

### TITOLO III – REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

#### ARTICOLO 17 – ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito il Registro Comunale delle Associazioni, dove sono iscritte le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato e del terzo settore, secondo i criteri e gli indirizzi degli artt. 29, 31, 32 dello Statuto.
  2. Nel Registro sono iscritte, a domanda, le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che:
    - a) Abbiano sede legale e/o svolgano attività nel territorio comunale;
    - b) Svolgano attività senza scopo di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
    - c) Per il perseguimento dei fini istituzionali si avvalgano prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati;
    - d) Operino nelle aree di intervento indicate negli artt. 3, 4, 5, 7, 8 del presente Regolamento;
    - e) Siano in possesso di atto costitutivo e statuto, formati con le modalità e contenenti le indicazioni previste dall'Art.5 della L.R.T. 9/12/2002, n.42;
- Non possono essere iscritte: le Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti, in particolare L. 07/12/2000, n.383, L. 11/08/1991 n.266, L.R.T. 09/12/2002 n.42, e dallo Statuto Comunale, i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria; le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.
3. Le richieste di nuova iscrizione saranno accolte dal 1 al 31 ottobre di ogni anno previa pubblicazione di bando informativo. Le domande devono essere presentate secondo le modalità di cui al comma 5 e, se accolte, l'iscrizione decorre dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.
  4. Le Associazioni che intendono essere iscritte nel Registro di cui al c.1 devono presentare domanda utilizzando apposito modulo con il quale vengono dichiarate:
    - a) la ragione sociale dell'Associazione;
    - b) l'indicazione delle finalità sociali;
    - c) le generalità del legale rappresentante, e di chi ricopre cariche sociali;
    - d) l'indicazione del domicilio legale;
    - e) il carattere dell'attività svolta dalla Associazione, che tale attività è svolta senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, e che per il perseguimento dei fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati;

- f) l'elenco dettagliato delle attività svolte nel territorio comunale;
- g) il numero degli associati.

Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto della Associazione.

5. La revisione del Registro viene effettuata annualmente nello stesso periodo indicato al c.4. La revisione consiste nella dichiarazione da parte delle Associazioni del permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione nel Registro. Le Associazioni iscritte al Registro sono tenute inoltre a comunicare al Comune, entro trenta giorni, o comunque in sede di revisione annuale, qualunque modificazione relativa alla natura giuridica e al tipo di attività svolta e a presentare la documentazione che sia conseguentemente richiesta.
6. La cancellazione dal Registro è disposta nei seguenti casi:
  - a) cessazione attività;
  - b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti, di cui a precedenti commi, accertata in sede di revisione;
  - c) omessi adempimenti previsti dal precedente comma 5;
  - d) su domanda dell'Associazione interessata.

La cancellazione dal Registro decorre dalla data di conclusione del procedimento relativo alla revisione annuale, o dalla data di comunicazione da parte della Associazione per i casi di cui alle lett. a) e d) del presente comma. Le Associazioni cancellate dal Registro sono escluse dalla concessione degli interventi previsti dall'Art.2 del presente Regolamento.

7. I provvedimenti relativi all'iscrizione e cancellazione dal Registro sono adottati dalla Giunta Comunale, su proposta e previo parere del Titolare dell'Area competente. Di tali provvedimenti è data comunicazione formale all'Associazione interessata.
8. A domanda del Parroco possono essere iscritte nell'Albo le Parrocchie. In tal caso la documentazione da presentare darà adeguata alla particolare natura di tale organismo.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 18 – DIRETTIVE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio Comunale può emanare direttive vincolanti per la Giunta, riguardanti l'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento.

### **ARTICOLO 19 – INFORMAZIONE – DOCUMENTAZIONE SUI CONTRIBUTI E BENEFICI CONCESSI**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno si provvede all'aggiornamento del registro dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, formato e aggiornato con le modalità previste dal D.P.R. 7/4/2000, n.118.
2. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza il Registro indicato al c.1 è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua

approvazione è data comunicazione ai cittadini con avviso pubblico. Il Registro può essere consultato gratuitamente da ogni cittadino.

## ARTICOLO 20 – ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il vigente regolamento che disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 11/05/1991 salvo per le parti regolanti la concessione di contributi sul patrimonio edilizio.

## ART.21 – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora non sia stato possibile nel corso dell'anno 2007 definire in modo soddisfacente l'istituzione del registro delle associazioni, i contributi potranno essere concessi anche alle associazioni che non abbiano al momento ottenuto l'iscrizione nel registro comunale.

**T.U. Decr.Leg.vo 18/08/2000 n.267 – PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI**

**GIUNTA COMUNALE**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 10 del 24/04/2012**

**OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione di patrocini e collaborazioni.**

**AREA: Amministrativa**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addi 19/04/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Roberta Martinelli

